



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

AVVISO PUBBLICO

ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
DGR N. XI/5395/2021 – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 355 DEL 14/12/2021 – DGR N. XII/1001 DEL 25/09/2023 – DGR N. XII/3735 del 30/12/2024 – DGR N. XII/5292 del 10/11/2025
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA: 31/12/2026
salvo ulteriori proroghe o esaurimento del fondo (€ 20.685,40) prima del 31/12/2026

Premessa

La contingente e prolungata crisi economica ha prodotto effetti negativi sul lavoro e dunque sull'occupazione, incidendo negativamente sulle famiglie e, in modo particolare, su quelle a basso reddito che abitano alloggi in affitto sul libero mercato della locazione. Per il contrasto della morosità incolpevole è stato concesso da parte di Regione Lombardia al Comune di Desenzano del Garda uno stanziamento, il cui residuo pari ad €. 20.685,40 è utilizzabile fino alla data del 31/12/2026, salvo esaurimento dei fondi e/o successive proroghe.

1. Destinatari

Le misure sono rivolte ai nuclei familiari residenti nel Comune di Desenzano del Garda che hanno una intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e che si trovano in situazioni di "morosità incolpevole" derivante da perdita o consistente riduzione della capacità reddituale, riconducibile ad una delle seguenti cause (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016): a) licenziamento, b) mobilità, c) cassa integrazione, d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro, f) cessazione di attività professionale o di impresa, g) malattia grave, h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito. La misura è destinata agli inquilini di alloggi locati con contratti di libero mercato. La verifica della condizione di "morosità incolpevole" è verificata direttamente dai Servizi Sociali professionali comunali (Assistenti Sociali) con riferimento alle voci sopra riportate.

2. Criteri di accesso al contributo stabiliti dal DM del 30/03/2016.

Per l'accesso al contributo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- reddito I.S.E (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 35.000 o un valore I.S.E.E (indicatore della Situazione Economica equivalente) non superiore a € 26.000. Chi non fosse in possesso di attestazione valida, potrà, se impossibilitato a recarsi presso un CAAF, autocertificare il requisito, con l'impegno di fornire la documentazione prima della conclusione dell'istruttoria e relativo riconoscimento del contributo. Si ricorda che molti CAAF lavorano anche in modalità on-line e che la dichiarazione ISEE può essere presentata anche per via telematica sul sito dell'INPS tramite PIN dispositivo ovvero tramite SPID ovvero tramite Carta Nazionale dei Servizi ovvero tramite Carta Identità Elettronica 3.0;
- la famiglia deve essere destinataria di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida;
- il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiede nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- il richiedente ha la cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero possiede un regolare titolo di soggiorno, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE;
- il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

3. Entità del contributo erogabile ai beneficiari

I Comuni determinano ed erogano agli aventi diritto un contributo in relazione all'entità della morosità incolpevole accertata nel proprio territorio e tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione. Qualora il beneficiario dovesse accedere in momenti successivi a misure diverse o più di una volta alla stessa misura, il limite massimo erogabile è pari ad € 12.000,00.

4. Finalizzazione del contributo

I contributi, come indicato nel DM del 30 marzo 2016, sono destinati ad una delle seguenti azioni.

AZIONE 1

Fino a un massimo di € 8.000,00, per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile salvo che l'inquilino si renda ancora moroso di almeno tre rate.

AZIONE 2

Fino a un massimo di € 6.000,00, per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.

AZIONE 3

Assicurare il versamento per le spese necessarie alla stipula di un nuovo contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, avente un canone di locazione non superiore a quanto previsto nella seguente tabella per tipologia di alloggio. L'alloggio può essere ubicato anche in altro Comune.

Tipologia di alloggio	Affitto massimo praticabile riferito al solo canone
Monocale	300,00
Bilocale	400,00
Trilocale	500,00
Quadrilocale	600,00

AZIONE 4

Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, da sottoscrivere ad un canone di locazione non superiore a quanto previsto nella seguente tabella per tipologia di alloggio fino ad un contributo massimo complessivamente concedibile pari a 12 mensilità **(contratti fino alla durata di un anno contributo massimo concedibile 6 mensilità, contratto 4+4 massimo contributo concedibile 12 mensilità, in caso di contratti particolari il contributo sarà valutato sulla durata del contratto medesimo)**. L'alloggio può essere ubicato anche in altro comune ma il contributo sarà erogato successivamente al momento del trasferimento di residenza nello stesso.

Tipologia di alloggio	Affitto massimo praticabile riferito al solo canone
Monocale	300,00
Bilocale	400,00
Trilocale	500,00
Quadrilocale	600,00

I contributi di cui all'azione 3 e 4 possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Gli importi riportati in tabella sono stati definiti al ribasso rispetto ai valori del libero mercato applicati sul territorio di Desenzano del Garda.

5. Termine per l'utilizzo delle risorse.

Tutte le risorse del presente provvedimento verranno utilizzate, secondo le indicazioni della DGR 3735/2024 e delle Linee Guida Regionali in materia di morosità incolpevole, **entro il 31 dicembre 2026** salvo esaurimento dei fondi.

6. Controlli e comunicazioni

I Comuni, ai sensi della normativa vigente, svolgono controlli a campione per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario. Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del contributo, attiva le procedure di recupero e ne dà comunicazione alle autorità competenti e a Regione Lombardia. Il recupero del contributo indebitamente percepito verrà attivato nei confronti dell'inquilino in quanto beneficiario dello stesso, anche se versato direttamente al proprietario. In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R., l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso verrà trasmesso alla Prefettura di Brescia.

7. Modalità di presentazione delle domande

Le istanze di accesso ai benefici sopra descritti devono essere presentate, previo appuntamento, presso i Servizi Sociali di Desenzano del Garda, via Castello n. 80 / via Annunciata 37. Le domande verranno ammesse, in presenza dei requisiti richiesti, fino ad esaurimento dei fondi con riferimento alla data di protocollazione delle stesse. Eventuali criteri preferenziali, quali la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Socio-sanitarie Territoriali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale, verranno valutati solo per le istanze presentate in prossimità dell'esaurimento dei fondi. La domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi gli interessati (proprietario dell'alloggio e inquilino). Resta inteso che il Comune non svolge in alcun modo il ruolo di garante del pagamento dei canoni del contratto, ma soltanto di facilitatore nei rapporti fra proprietari e inquilini e di gestore delle risorse assegnate allo stesso da Regione Lombardia.

I contributi concessi ai sensi della DGR N. XI/5395/2021 non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art 1 del DM 30 luglio 2021, i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano a INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Desenzano del Garda, 08.01.2026

Il Dirigente Area Servizi Sociali
Dott. Gabriele Bonazza